

Completamento del protocollo relativo alla realizzazione dei controlli presso il C.SIS

Ai sensi dell'articolo 115 della Convenzione, il controllo del C.SIS viene effettuato dall'ACC nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Schengen e delle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, tenendo conto delle disposizioni della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e in osservanza della legislazione della Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico.

In occasione del controllo del C.SIS avvenuto nel mese di ottobre 1996, sono emerse le difficoltà già illustrate. L'ACC si rallegra nel constatare la reale volontà di cooperazione di cui hanno dato prova il Gruppo centrale e le autorità francesi ai fini dell'elaborazione di un protocollo sulla realizzazione dei controlli presso il C.SIS.

Tale protocollo, la cui elaborazione è stata avviata prima della fine del 1996, verte sulla procedura da seguire per informare gli Stati Schengen e i responsabili francesi in merito alla realizzazione di un controllo, sulla qualità delle persone che possono procedere ad un tale controllo, sul livello di abilitazione richiesto per avere accesso ai documenti classificati, in particolare "secret défense", sulla duplicazione di documenti classificati e sulle modifiche tecniche da apportare al C.SIS per permettere un controllo ad opera degli esperti dell'ACC.

L'ACC auspica che il protocollo possa essere approvato quanto prima e che venga presa in debita considerazione la sua domanda di poter usufruire di un "conto utente" che le permetta di avere accesso diretto, senza possibilità di modifica, al sistema operativo e alle basi dati.

Consacrazione definitiva del principio dell'autonomia budgetaria dell'ACC

Pur rallegrandosi, malgrado le riserve già note, del fatto che il principio della creazione di una linea di bilancio sia stata approvata dal Gruppo centrale e dal Comitato esecutivo in marzo 1997 per consentirle di svolgere le proprie missioni, l'ACC desidera che tale bilancio venga incrementato per tener conto dell'aumento del numero dei suoi membri.

L'ACC auspica inoltre che le difficoltà legate alla traduzione in tempo utile dei suoi documenti da parte del Segretariato Schengen possano trovare una soluzione accettabile che non costringa l'Autorità di controllo ad utilizzare le somme riservate alle spese eccezionali di traduzione ad opera di collaboratori esterni.

5.2. Trasparenza nei confronti del cittadino

Gli obiettivi

Trattati internazionali classici conclusi tra Stati membri della Comunità europea, l'Accordo e la Convenzione di applicazione Schengen hanno abolito, pur prevedendo misure di accompagnamento, i controlli alle frontiere interne prima dell'entrata in vigore, inizialmente prevista il 1 gennaio 1993, dell'articolo 7A del Trattato sulle Comunità europee che istituisce uno spazio senza frontiere interne nel quale le persone circolano liberamente.

L'obiettivo delle Parti contraenti, secondo i "considerando" e l'articolo 134 della Convenzione di applicazione, coincide con quello del Trattato sulle Comunità europee completato dall'Atto unico europeo. A lungo termine, una normativa comunitaria ed un nuovo sistema (Si-

stema d'informazione europeo - SIE) dovevano sostituirsi agli Accordi di Schengen ed applicarsi nel territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Il contesto intergovernativo che è sempre prevalso nelle relazioni tra le Parti contraenti e le istituzioni europee viene consolidato dall'allargamento dei limiti iniziali della Convenzione oltre i confini degli Stati membri dell'Unione europea oppure l'allargamento va visto come una tappa dell'integrazione di nuovi Stati?

Si tratta comunque indiscutibilmente della prova del successo dello "spazio libero Schengen" e delle sue misure compensative di controllo come il SIS.

Detto questo, l'allargamento effettuato nonché i nuovi progetti di accordo prevedono scambi supplementari di informazioni le cui conseguenze non sono al momento trasparenti per il cittadino.

Allargamento della Convenzione di Schengen e complessità dei meccanismi di controllo delle regole relative alla protezione dei dati

Sulla base della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato del 19 giugno 1990, nuovi accordi complementari ma distinti dalla Convenzione di Schengen mirano in effetti ad accrescere i settori della cooperazione tra le Parti contraenti (veicoli rubati, infrazioni stradali).

Quando questi scambi di informazioni non danno luogo a segnalazioni nel SIS le regole applicabili in materia di protezione dei dati vengono definite in modo più o meno preciso e, nella maggior parte dei casi, in particolare quelle relative ai diritti delle persone, prevedono un rinvio al diritto interno di ogni Stato-parte.

Ne conseguono una maggiore complessità dei meccanismi di controllo del rispetto di queste regole ed un rischio di non armonizzazione della loro interpretazione ed applicazione.

L'ACC, tuttavia, non è in grado di limitare efficacemente questo rischio in quanto, fatta eccezione per il SIS, il suo ruolo è secondario e il suo intervento, in linea di principio, subordinato ad una richiesta delle Parti contraenti.

Se i governi sono liberi di definire gli obiettivi della loro cooperazione nel settore della polizia e della giustizia e di determinare i meccanismi di controllo destinati a vigilare all'osservanza dei loro impegni, è altresì loro compito informare il cittadino in merito ai diritti che gli vengono riconosciuti per garantire il rispetto delle libertà pubbliche ed individuali.

Mentre nella sfera del diritto comunitario una direttiva ha armonizzato le leggi nazionali in materia di protezione dei dati, nessuna iniziativa dello stesso tipo è stata promossa dai governi nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria.

Strumenti internazionali distinti senza legame giuridico che li unisca, le convenzioni di cooperazione, quali Schengen ed Europol, prevedono regole di protezione dei dati elaborate ad hoc e alle persone non rimane altra scelta, per esercitare i diritti loro riconosciuti, che avventurarsi in labirinti giuridici.

In tale contesto, l'ACC desidera stringere contatti con L'Autorità di controllo comune Europol, non appena questa verrà istituita, e promuovere con questa azioni di informazione comuni.

Contatti di questo tipo potrebbero presumibilmente risultare da un accordo distinto ma complementare alle due convenzioni.

Ciò consentirebbe a tali autorità di controllo di condividere le loro esperienze in materia di controllo del rispetto delle regole di protezione dei dati e di trasmettere al cittadino una visione più globale dei diritti che gli vengono garantiti nell'ambito degli obiettivi di ogni convenzione.

In un'epoca in cui la cooperazione di polizia e giudiziaria è rafforzata, in cui la creazione di sistemi d'informazione comuni favorisce la trasmissione rapida d'informazioni e di nuovi metodi di lavoro quali il controllo a distanza e l'anticipazione grazie all'analisi delle informazioni, la volontà legittima di garantire la trasparenza agli occhi del cittadino deve essere una preoccupazione prioritaria non solo dell'ACC e delle altre autorità di controllo comuni e nazionali ma anche dei governi.

**6.3.2. ALLEGATI
(Sintesi).**

- Composizione dell'ACCP
- Composizione dell'ACC
- Regolamento interno
- Progetto di bilancio iniziale e progetto rettificato

Composizione dell'Autorità di controllo comune provvisoria - ACCP

Spagna : Perez Tremps
Belgio : P. Lemmens
Paesi Bassi : P. Michael
Lussemburgo : R. Faber; S. Wagner
Francia : J.P. Michel; F. Fourets
Germania : W. Pommer Esche
Italia : A. Galasso
Portogallo : Montalvão Machado
Grecia : Marinos Plexidas

LL/CG

SCHENGEN

Autorité commune de contrôle

Bruxelles, le 4 mars 1997

SCH/Aut-cont (95) 19 rev 3

**NOTE DE COMPILATION
COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS
DE L'AUTORITÉ COMMUNE DE CONTRÔLE
(COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE)**

La Belgique a communiqué officiellement les noms de ses délégués:

M. P. Thomas
Ministère de la Justice - Commission Vie privée
Bld de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
Tél : 542 72 20
fax : 542 72 12
M. B. De Schutter
Commissie bescherming persoonlijke levensfeer - V.U.B.
Pleineaan 2
1050 Brussel
Tel : 629 21 11
Fax : 629 36 33

Les Pays-Bas ont communiqué officiellement le nom de leurs délégués:

MM. P.J. Hustinx & P.A. Michael
Registratiekamer
Prins Clauslaan 20
Postbus 93374
25090AJ' s-Gravenhage
tel: 00 31 70 381 13 00
fax: 00 31 70 381 13 01

L'Espagne a communiqué officiellement les noms de ses délégués:

M. D. Juan Maria Bandres Molet
San martin 13 4
20005 San Sebastian
Tél: 00 34 43 42 24 70
Fax: 00 34 43 43 10 61
M. Miguel Angel Lopez Herrero
Agence de Protection des Données
Paseo de la Castellana 41
28046 Madrid
Tél: 00 341 308 47 02
Fax: 00 341 308 46 92

L'Allemagne a communiqué officiellement les noms de ses délégués:

Dr. J. Jacob, commissaire fédéral à la protection des données
représenté par:
Dr. W. von Pommer Esche
Chef de département auprès du commissaire fédéral à la protection
des données
Riemenschneiderstrasse, 11
53175 Bonn (Bad Godesberg)
Tél: 00 49 228 81 99 50
Fax: 00 49 228 81 99 550

Prof.Dr. R. Hamm, commissaire du Land de Hessen à la protection des données représenté par:

Mme A. Schriever-Steinberg, chef du département auprès du com-
missaire hessois à la protection des données
Uhlandstr, 4
65189 Wiesbaden
Tél: 0049 611 1408 0
fax: 00 49 611 37 85 79

La France a communiqué officiellement les noms de ses délégués:

M.A. Türk et Melle F. Fourets
C.N.I.L.
rue Saint Guillaume, 21
75340 Paris Cédex 07
Tél : 00 33 1 53 73 22 22
fax : 00 33 1 53 73 22 00

Le Portugal a communiqué officiellement les noms de ses délégués:

Dr. J.A. M. Labescat da Silva
Dr. Nuno Albuquerque Morais Sarmento
Rua de S. Bento, 148 3° Andar
1200 Lisbonne
Tl :00 351 1 39 601 41
Fax :00 351 1 39 76 832

L' Luxembourg a communiqué officiellement les noms de ses délégués:

M. R. Faber et M. S. Wagner, représentants effectifs
Secrétariat de la Commission
Ministère de la Justice
2934 Luxembourg
Tél: 00 352 478 45 46
Fax :00 352 227 661

M. Cl. Nicolay et M. Jean Wagner, représentants suppléants

L'Autriche a communiqué officiellement les noms de ses délégués en tant qu'observateurs:

Mme E. Souhrada
Ballhausplatz 1
A-1014 Wien
Österreich
tel: 00 43 1 1531 15/2679
fax: 00 43 1 53 115/2690

Italie: en tant qu'observateurs

M.S. Neri
tel. 00 39 6 67 60 46 93
fax 00 39 95 62 12 20
fax 00 39 6 676 096 78

M. G. Buttarelli
tel 00 39 6 68 18.637
fax 00 39 6 68 18.669

Grèce: en tant qu'observateur

M.I. Papageorgiou
tel: 00 301 322 9127
fax 00 301 323 11 54

Islande: en tant qu'observateur

Mr. S. Johannesdóttir
Mr. T. Orlygsson

Data Protection Commission
Ministry of Justice
Armarhvoll
150 Reykjavik - Islande
tel. 00 354 560 90 10
fax 00354 552 73 40

Danemark: en tant qu'observateur

Ms. Lotte N. Jørgensen

Registertilsynet
Christians Brygge 28 - 1559 København V
Danemark
tel. 00 45 33 14 38 44
fax 00 45 33 13 38 43

Suède: en tant qu'observateur

Ms. A. Bondestam
General-Director

Ms. B-M. Wester
Administrative Officer

Datainspektionen
box 8114
S-104 20 Stockholm - Sweden
tel. 00 46 8 657 61 00
fax 00 46 8 650 86 13

Norvège: en tant qu'observateur

Ms G. Slettemark
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep. 0034 Oslo
tel. 00 47 22 42 19 10
fax 00 47 22 42 23 50

Finlande: en tant qu'observateur

Ms. J. Meklin
Office of the Data Protection Ombudsman
P.O.Box 170 - Fin-00131 Helsinki
tel. 00 358 9 18 251
fax 00 358 9 18 25 7835

BPH/div.

SCHENGEN

IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 14 dicembre 1995

SCH/Aut-contr (95) 25 rev 4

Traduzione: orig./FR

REGOLAMENTO INTERNO DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO COMUNE

approvato dall'ACC il 2 febbraio 1996

L'Autorità di controllo comune,
visto l'articolo 115 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 19 giugno 1990, denominata in appresso "la Convenzione", adotta il 19 ottobre 1995 il seguente regolamento interno:

Articolo 1 - Compiti

1) L'Autorità di controllo comune assolve, conformemente al presente regolamento interno, i compiti previsti dalla Convenzione e qualsiasi altro compito relativo alla protezione dei dati di natura personale che essa ritenga connesso con l'applicazione della Convenzione.

2) Nell'esercizio dei suoi compiti, l'Autorità di controllo comune può intervenire d'ufficio, o su richiesta di un'Autorità di controllo nazionale di uno Stato Schengen o di una Parte contraente o di un organo del Sistema Schengen, secondo le disposizioni della Convenzione.

Articolo 2 - Composizione

1) L'Autorità di controllo comune si compone, conformemente all'articolo 115 della Convenzione, di due rappresentanti dell'Autorità di controllo nazionale di ogni Parte contraente di cui all'articolo 114 della Convenzione. Ciascuna delegazione dispone di un voto deliberante.

2) L'Autorità di controllo comune può, su decisione presa all'unanimità, concedere lo status di osservatore senza voto deliberante ai rappresentanti o agli esperti indipendenti delle Parti contraenti sul cui territorio la Convenzione non è ancora entrata in vigore.

3) I membri dell'Autorità di controllo comune, nonché gli osservatori, non possono essere membri di un gruppo di lavoro o di un'autorità - che non sia l'Autorità di controllo nazionale per la protezione dei dati di natura personale - istituiti in virtù della Convenzione. Possono tuttavia aggregarsi alle delegazioni nazionali in qualità di esperti.

4) Un membro dell'Autorità di controllo comune che si trovi nell'impossibilità di partecipare ad una riunione può farsi sostituire da una persona designata dall'Autorità di controllo nazionale in conformità del presente articolo.

5) I membri dell'Autorità di controllo comune possono farsi accompagnare da un esperto che li assiste.

Articolo 3 - Presidenza

1) L'Autorità di controllo comune elegge il presidente e il vicepresidente tra i suoi membri. Essi sono eletti a maggioranza dei due terzi delle delegazioni di cui all'articolo 2, par. 1. Il loro mandato ha una durata di un anno, rinnovabile una volta.

2) Il vicepresidente fa parte di una delegazione che non è quella del presidente; sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3) In caso di vacanza prima dello scadere del mandato del presidente o del vicepresidente, si provvederà alla sua sostituzione. Il membro eletto per sostituire il presidente o il vicepresidente assicura le sue funzioni per la restante durata del mandato.

Articolo 4 - Ruolo del Presidente

1) Il presidente rappresenta l'Autorità di controllo comune. Vigila sul suo buon funzionamento. Convoca l'Autorità di controllo comune e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni. Apre e chiude le riunioni. Dirige le discussioni. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio.

2) Al fine di preparare le deliberazioni dell'Autorità di controllo comune, il presidente può designare, per un determinato tema, uno o più relatori tra i membri.

Articolo 5 - Funzionamento

1) L'Autorità di controllo comune si riunirà non meno di due volte l'anno. Si riunisce anche su iniziativa del presidente, in caso di richiesta motivata, scritta o orale, fatta in sede di riunione di almeno tre delegazioni di cui all'articolo 2, par. 1. Si riunisce inoltre nei casi previsti dalla Convenzione.

2) Tranne nei casi ritenuti urgenti dal presidente, le convocazioni sono inviate almeno 14 giorni prima della riunione. La convocazione comprende l'ordine del giorno provvisorio della riunione e, eventualmente, la relativa documentazione.

3) L'Autorità di controllo comune adotta l'ordine del giorno definitivo all'inizio di ogni riunione.

Articolo 6 - *Quorum* e regole di maggioranza

1) L'Autorità di controllo comune può tenere una riunione valida solo se sono presenti almeno due terzi delle delegazioni di cui all'articolo 2, par. 1.

2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, le deliberazioni dell'Autorità di controllo comune sono adottate allorché la metà più uno delle delegazioni presenti di cui all'articolo 2, par. 1 si esprimono favorevolmente.

3) Ogni delegazione dispone della possibilità di depositare una nota esplicativa del voto.

4) L'Autorità di controllo comune delibera in base a documenti e progetti redatti nelle lingue nazionali degli Stati Schengen.

Articolo 7 - Pubblicità e destinatari delle deliberazioni

1) Le riunioni dell'Autorità di controllo comune non sono pubbliche, salvo decisione contraria dell'Autorità di controllo comune.

2) L'Autorità di controllo comune stabilisce a chi trasmettere le sue deliberazioni nonché le modalità di una loro eventuale pubblicazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 115, paragrafo 4 della Convenzione.

Articolo 8 - Procedura scritta

1) Le deliberazioni dell'Autorità di controllo comune possono essere adottate mediante una procedura scritta, a condizione che tutte le delegazioni ne abbiano accettato il principio nel corso di una riunione.

2) Il presidente può ricorrere d'ufficio alla procedura scritta in caso di urgenza.

3) In entrambi i casi, il presidente invia il progetto a tutti i membri dell'Autorità di controllo comune. Qualora le delegazioni non si oppongano a tale progetto entro un termine fissato dal presidente di almeno quattordici giorni, a decorrere dalla ricezione del progetto di deliberazione, esso verrà considerato approvato.

4) La procedura scritta nel caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo cessa qualora una delegazione chieda, entro un termine di cinque giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricezione del progetto, di poterne discutere in seno all'Autorità di controllo comune.

Articolo 9 - Gruppi di lavoro, esperti, verifiche in loco

1) L'Autorità di controllo comune può istituire gruppi di lavoro definendone i compiti.

2) L'Autorità di controllo comune può far ricorso a esperti. Può elaborare un elenco di esperti ai quali si fa ricorso in via prioritaria.

3) Per quanto concerne il controllo della funzione di supporto tecnico, l'Autorità di controllo comune può designare uno o più dei suoi membri al fine di procedere a verifiche in loco. Se lo ritiene urgente, il presidente può procedere d'ufficio a tale designazione. In tal caso, ne informa senza indugio i membri dell'Autorità di controllo comune. I membri incaricati di effettuare verifiche possono farsi assistere da esperti che figurano nel summenzionato elenco.

4) I gruppi di lavoro, gli esperti e i membri dell'Autorità incaricati di procedere a verifiche riferiscono sull'esito delle stesse all'Autorità di controllo comune.

Articolo 10 - Segretariato

1) Il Segretariato dell'Autorità di controllo comune è assicurato sotto la responsabilità del presidente dalle persone e dai servizi messi a disposizione dall'autorità competente della cooperazione Schengen.

2) Il Segretario tiene un registro delle deliberazioni adottate dall'Autorità di controllo comune.

3) La corrispondenza destinata all'Autorità di controllo comune è indirizzata al Segretariato, all'attenzione del presidente.

Articolo 11 - Verbali

1) E' redatto un verbale di ogni riunione dell'Autorità di controllo comune.

2) Sotto la responsabilità della presidenza, il Segretariato elabora il progetto di verbale. Tale progetto è sottoposto all'Autorità di controllo comune per approvazione nel corso della riunione successiva.

3) I membri e gli osservatori possono fare rettificare il verbale in un secondo tempo secondo le osservazioni da loro formulate nella relativa riunione.

Articolo 12 - Riservatezza

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, i membri dell'Autorità di controllo comune, gli osservatori, gli esperti e i membri del Segretariato hanno l'obbligo della riservatezza. Tale obbligo non vige nei confronti delle autorità di controllo nazionali, né delle Autorità nazionali cui i membri e gli osservatori debbono riferire sulle loro attività secondo il diritto nazionale.

Articolo 13 - Modifica del regolamento

Le modifiche del presente regolamento sono adottate all'unanimità dall'Autorità di controllo comune. Tali modifiche entrano in vigore una settimana dopo la loro adozione, salvo disposizioni contrarie.

BPH/div.

SCHENGEN

IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 19 aprile 1996

SCH/Aut-contr (96) 11

Traduzione: orig./FR

Progetto di bilancio annuale dell'ACC in base al programma di azione proposto dal presidente, M. A. Türk (SCH/Aut.Contr. (96) 10).

1) La gestione del segretariato e l'organizzazione delle riunioni plenarie dell'ACC, sulla base di 4 riunioni l'anno (2 riunioni ordinarie previste dal regolamento (art. 5 e due riunioni supplementari)

A) personale:

– 1/6 amministratore, livello A6-5	360.000
– 1/6 segretaria, livello B2-6	260.000

B) spese generali:

– materiale (ammortamento)	15.000
– telefono-fax-spedizione	100.000
– locali	100.000
– traduzione/interpret.	800.000
– fotocopie	20.000

1.035.000

C) colazione:

50.000

TOTALE . . .

1.705.000

2) Una riunione l'anno dell'ACC a Strasburgo

– spese di viaggio delle delegazioni (10 delegazioni di 2 persone)	400.000
– spese di viaggio del Segretariato (2 persone) spese di viaggio e prestazioni dell'équipe di interpreti (15 persone)	340.000
– spese di soggiorno (2 pernottamenti colazione) somma forfetaria: 15.000 FB per persona .	555.000

TOTALE . . .

1.295.000

3) Ricorso ad esperti

– somma forfetaria per coprire perizia e spese di viaggio	900.000
---	---------

4. Elaborazione e pubblicazione della relazione annuale dell'ACC

(50 pagine, 3.000 es.)

(fotocopie, traduzione, spedizione)	350.000
---	---------

TOTALE BILANCIO ANNUALE DELL'ACC . . .

4.250.000 FB

P.S. Per l'anno 1996: le spese di segretariato e dell'organizzazione di 4 riunioni sono previste nel bilancio di funzionamento del Segretariato Schengen

(punto 1 - 1.705.000 FB).

Per il 1996 rimane pertanto da prevedere un bilancio di 2.545.000.

BPH/div.

SCHENGEN IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 3 febbraio 1997
SCH/Aut-contr (96) 11, Sa
rev.Traduzione: orig./FR**Progetto di bilancio annuale dell'ACC in base al programma di azione (SCH/Autcont (96) 10).**

Il costo delle riunioni ordinarie dell'ACC presso il Segretariato generale (circa 8 riunioni l'anno) è imputato al bilancio Schengen destinato a coprire tutte le riunioni che si svolgono in ambito Schengen.

Per quanto riguarda i compiti particolari di cui l'ha investita la Convenzione, che necessitano per esempio il ricorso ad un esperto, l'ACC ritiene di essere in grado di assolverli in modo indipendente solo se dotata, nel quadro del bilancio Schengen, di una linea di bilancio propria e se può disporre di questi fondi senza dover ottenere l'autorizzazione del Comitato esecutivo.

Per tale motivo, l'ACC ha elaborato il presente progetto di bilancio che copre solo le seguenti voci:

1) Una riunione l'anno dell'ACC a Strasburgo

spese di viaggio delle delegazioni (10 delegazioni di 2 persone)	0 ¹⁾
spese di viaggio del Segretariato (2 persone)	
spese di viaggio e prestazioni dell'équipe di interpreti (15 persone)	340.000
spese di soggiorno (2 pernottamenti - colazioni)	
somma forfetaria: 15.000 FB per persona	555.000

TOTALE . . .	895.000
---------------------	----------------

2) Missioni di controllo e di perizia

somma forfetaria per coprire tali missioni, nonché le spese di viaggio e le spese connesse . .	900.000
--	---------

3) Elaborazione e pubblicazione della relazione annuale dell'ACC

(50 pagine, 1.000 es. ²⁾	
(fotocopie, spedizione)	116.633
traduzione ad opera di un servizio esterno, se necessario	700.000
	<u>816.633</u>

TOTALE BILANCIO ANNUALE DELL'ACC . . .	2.611.633 FB
---	---------------------

Nota: Questi importi dovranno essere rivisti in caso di partecipazione di nuovi paesi ai lavori dell'ACC.

1) In occasione della sua riunione del 28 gennaio 1997, il Gruppo centrale ha ritenuto che queste spese di viaggio possono essere imputate sui bilanci nazionali.

2) Di concerto con il presidente dell'ACC, in occasione della sua riunione del 28 gennaio 1997, il Gruppo centrale ha ridotto il numero di esemplari da 3.000 a 1.000

6.3.3. Pareri adottati.**SCHENGEN****IT**

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 26 maggio 1997
SCH/Aut-cont (97)-38 riv.
Traduzione: orig./FR**Parere n. 01/97 all'attenzione del comitato esecutivo di Schengen**

Oggetto: utilizzazione di supporti tecnici di duplicazione ai fini della consultazione delle segnalazioni ex articolo 96 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari di alcuni Stati Schengen all'estero.

Nel corso della riunione del 22 maggio 1997, l'Autorità di controllo comune (in seguito denominata ACC) ha deciso, ai sensi degli articoli 115, 3° comma, e 126, lett. f) della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen (in seguito denominata CSCH), di rivolgere il seguente parere al Gruppo centrale in merito al problema in oggetto:

— constatando che le Rappresentanze diplomatiche e consolari di alcune Parti contraenti (Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Francia) utilizzano vari mezzi tecnici al fine di facilitare la consultazione sul posto delle segnalazioni ex articolo 96 CSCH,

— che tali consultazioni sono effettuate ai fini del rilascio di un visto d'ingresso nel territorio Schengen in conformità degli articoli 82, 1° comma in fine, CSCH e 101, 2° comma CSCH,

— che un sistema d'interrogazione diretta del SIS non è sempre disponibile presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari di alcune Parti contraenti e questo per molteplici motivi,

L'ACC ha proceduto alla verifica della loro compatibilità con il modello iniziale del SIS come sviluppato nella CSCH.

Infatti, varie disposizioni della CSCH impongono condizioni rigorose per quanto riguarda le procedure di utilizzazione del SIS:

a) vari passaggi dell'articolo 92 CSCH sviluppano "una procedura d'interrogazione diretta" (art. 92, 1° comma, CSCH) basata su una "trasmissione rapida ed efficace" dei dati (art. 92, 2° comma, CSCH).

L'articolo 92, 3° comma, CSCH precisa del resto che l'unità di supporto tecnico, denominata più comunemente C.SIS, comprende un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi dei vari N.SIS "mediante la trasmissione in linea delle informazioni".

Inoltre, anche l'articolo 101, 2° comma, CSCH che autorizza varie autorità ad accedere alle segnalazioni ex articolo 96 evoca il modo "di interrogazione diretta" esercitato proprio dalle autorità competenti per il rilascio di visti e dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande dei visti.

Infine, la procedura d'interrogazione diretta è altresì menzionata all'articolo 101, 4° comma CSCH nonché all'articolo 102, 2° comma, e l'articolo 106, 2° comma CSCH evoca l'eventualità di correzioni o di cancellazioni, vale a dire di modifiche o di aggiornamenti dei dati senza indugio obbligatoriamente a carico di ciascuna Parte contraente.

Dai vari passaggi del Titolo IV della CSCH risulta che il modo di trattamento dell'informazione che gli autori della CSCH hanno voluto sviluppare fa riferimento a un sistema d'interrogazione automatizzata di dati che permette trattamenti di dati in tempo reale.

b) La CSCH prevede un certo numero di disposizioni in materia di sicurezza.

L'articolo 118, 1° comma, CSCH esige da ogni Parte contraente un insieme di garanzie volte a proteggere i dati di natura personale inseriti nel SIS.

Tra queste, l'ACC rileva in particolare:

— le misure atte "ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati)" (art. 118, 1° comma, lettera b), CSCH;

— le misure atte "a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali Autorità possono essere trasmessi dati di natura personale mediante apparecchiature di trasmissione di dati controllo della trasmissione)" (art. 118, 1° comma, lettera f), CSCH)

— le misure atte "ad impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura personale nonché del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto)" (articolo 118, 1° comma, lettera h), CSCH).

c) Sono inoltre previste esigenze di registrazione ai fini del controllo.

L'articolo 103 CSCH raccomanda ad ogni Parte contraente di registrare una trasmissione in media su dieci di dati personali ai fini del controllo dell'ammissibilità dell'interrogazione.

In seguito ad una domanda dell'Autorità di controllo comune provvisoria nel gennaio 1994 (vedasi nota SCH/Aut-cont (94) 33 del 10 gennaio 1994), il rappresentante del Comitato di orientamento ha precisato che l'interpretazione data a questo articolo va nel senso di una registrazione minima di una segnalazione positiva su dieci (vedasi nota SCH/OR.SIS (95) 116 del 16 giugno 1995).

PER QUESTO MOTIVO, l'ACC ritiene che l'utilizzazione di mezzi di duplicazione, qualunque sia la loro forma (CD-ROM, dischetto, ...) ai fini della consultazione delle segnalazioni ex articolo 96 della CSCH da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari di taluni Stati Schengen all'estero sia subordinata a tre condizioni essenziali:

1) le tecniche e i mezzi di duplicazione devono garantire l'identità di dati in tempo reale rispetto al trattamento centrale SIS. Qualsiasi spostamento nel tempo, pur minimo che sia, deve conformarsi alle condizioni previste al punto 4.

2) devono garantire un minimo di protezione nel senso richiesto dall'articolo 118, 1° comma e più in particolare alle lettere b), d), f) a h) di tale articolo; nonché conformarsi al disposto dell'articolo 118, 3° comma, CSCH.

3) il programma che permette la loro utilizzazione deve permettere una registrazione che soddisfa il disposto dell'articolo 103 CSCH,

tali registrazioni devono essere rimpatriate ogni sei mesi ed essere tenute a disposizione dell'Autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 114 CSCH presso l'Autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del SIS di cui all'articolo 108, 1° comma, CSCH.

4) in caso di utilizzazione dei mezzi di duplicazione che presentano un rischio di mancanza d'identità di dati, l'ACC raccomanda insistentemente che la Parte contraente che assume in tal modo la sua responsabilità, come prevista dagli articoli 92, 2° comma, e 116 della CSCH, si obbliga:

— in caso di segnalazione della persona nel supporto di duplicazione utilizzato, a fare una verifica in tempo reale (rete, telefono, fax) per accertarsi della conferma di tale informazione;

— in caso di non segnalazione della persona nel supporto di duplicazione utilizzato, ad accettare la sua responsabilità in caso di segnalazione di questa stessa persona intervenuta nel lasso di tempo tra la fissazione dei dati sul duplicatore e il tempo reale. Questa responsabilità può venir meno solo mediante la prova di una verifica in tempo reale al momento della domanda di ottenimento del visto.
